

## Massime di giurisprudenza

### COMMISSIONE CENTRALE DELL'EMIGRAZIONE

1. — 1° dicembre 1919. — Commissariato dell'emigrazione (per Quartana Nicolò) c. Cyp. Fabre.

**Reiezione allo sbarco - Onere della prova - Responsabilità del vettore** (Art. 24 legge 31 gennaio 1901, n. 23).

*L'emigrante, che promuove contro il vettore l'azione di risarcimento dei danni per l'avvenuta sua reiezione allo sbarco per deficienza fisica, non ha l'onere della prova, che prima dell'imbarco il vettore conosceva tale motivo di reiezione.*

2. — 1° dicembre 1919. — Commissariato dell'emigrazione (per Rignanese Pasquale) c. Norddeutsche Lloyd.

**Reiezione allo sbarco - Debolezza di mente - Responsabilità del vettore** (Art. 24 legge 31 gennaio 1901, n. 23).

*L'espressione «debole di mente» (feeble minded), usata dalla legge sull'immigrazione degli S. U. d'A., significa non un individuo affetto da malattia mentale, ma una persona di intelligenza tarda ed incapace ad abituarsi alla vita in un ambiente diverso da quello nativo per lingua e per costumi.*

3. — 1° dicembre 1919. — Commissariato dell'emigrazione (per Silvestri Antonio) c. Lloyd Italiano.

**Reiezione allo sbarco - Condanne per lesioni e per esercizio arbitrario delle proprie ragioni - Turpitudine morale - Responsabilità del vettore.** (Art. 24 legge 31 gennaio 1901, n. 23).

*I reati di lesione e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni rientrano nella categoria dei reati involgenti turpitudine morale, che la legge sull'immigrazione degli S. U. d'A. contempla fra i motivi di esclusione.*

4. — 3 dicembre 1919. — Commissariato dell'emigrazione (per Pizzuti Nicola) c. White Star Line.

**Reiezione allo sbarco - Dichiarazione dell'emigrante nel foglio di interrogatorio - Responsabilità del vettore.** (Art. 24 legge 31 gennaio 1901, n. 23).

*La dichiarazione dell'emigrante (nella specie: di possedere 25 dollari) raccolta nel foglio di interrogatorio, che il vettore compila in obbedienza*

*all'art. 12 della legge americana sull'immigrazione del 1917, non costituisce prova sufficiente che il vettore abbia diligentemente indagato circa l'ammissibilità di un lavoratore nel paese di immigrazione.*

5. — 3 dicembre 1919. — Commissariato dell'emigrazione (per Cottone Carmelo) c. Lloyd Sabaudò.

**Reiezione allo sbarco - Deficienza - Successiva dichiarazione di abilità al servizio militare nel Regno - Irrilevanza - Responsabilità del vettore.**

*Il vettore per accertare l'idoneità dell'emigrante ad essere ammesso nel paese di immigrazione (nella specie: Stati Uniti d'America) deve informare le sue indagini ai criteri praticati dalle autorità di visita del paese di immigrazione.*

*Per «deficiente» le autorità americane non intendono persone affette da vera e propria malattia mentale, ma chi per intelligenza troppo poco sviluppata è disadatto al lavoro.*

*La circostanza che l'emigrante respinto allo sbarco per deficienza sia stato ulteriormente dichiarato abile al servizio militare nel Regno durante la guerra non esclude la responsabilità del vettore.*

6. — 3 settembre 1919. — Commissariato dell'emigrazione (per Iacobbe Nicola) c. Italia.

**Reiezione all'imbarco - Tracoma - Momento di perfezione del contratto di trasporto emigratorio - Responsabilità del vettore - Liquidazione dei danni.**

*Il contratto di trasporto emigratorio si perfeziona col rilascio del biglietto e non è subordinato alla condizione dell'ammissione dell'emigrante all'imbarco.*

*Il vettore deve prestare la diligenza richiesta nell'esercizio del suo speciale commercio per conoscere le cause che normalmente impediscono agli emigranti di raggiungere il paese di destinazione.*

*La liquidazione dei danni dovuti dal vettore per reiezione all'imbarco è da farsi con criteri stabiliti dalla legge per il caso di reiezione allo sbarco.*

7. — 11 dicembre 1919. — Transatlantica Italiana c. Navarria Anna.

**Mancato imbarco - Responsabilità del vettore - Liquidazione dei danni.**

*Il vettore è tenuto al risarcimento dei danni verso l'emigrante che non potè essere imbarcato, anche se il mancato imbarco sia dipeso da caso fortuito.*

8. — 11 dicembre 1919. — Transatlantica Italiana c. Navarria Anna.

**Mancata partenza - Responsabilità del vettore.**

*La circostanza che la partenza dei piroscafi sia ritardata o mancata per caso fortuito non esclude la responsabilità del vettore.*

9. — 11 dicembre 1919. — Commissariato dell'emigrazione (per Di Piero Pietro) c. Lloyd Italiano.

**Reiezione allo sbarco - Condanne impicanti turpitudine morale - Riabilitazione - Responsabilità del vettore.** (Art. 24 legge 31 gennaio 1901, n. 23).

*Agli effetti della legge americana sull'immigrazione la riabilitazione da condanne impicanti turpitudini morali non toglie a tali condanne il carattere di causa di reiezione.*

10. — 17 dicembre 1919. — Cyp Fabre c. La Barbera Nunzia.

**Trasporto di emigranti - Atto di commercio - Applicazione della legge commerciale in materia di prescrizione - Minori.** (Art. 916 Codice di commercio).

*Il contratto di trasporto emigratorio è un atto di commercio per il vettore, nonostante che norme di ordine pubblica regolino le condizioni di esercizio dell'industria e del trasporto degli emigranti.*

*In mancanza di norme della legge speciale sull'emigrazione si deve far ricorso al sistema del diritto commerciale.*

*Conseguentemente la prescrizione dell'azione di responsabilità contro il vettore corre anche contro i minori.*

11. — 17 dicembre 1919. — La Veloce c. Facchino Andrea.

**Emigrante deportato dal paese di immigrazione per tubercolosi - Responsabilità del vettore.** (Art. 24 legge 31 gennaio 1901, n. 23).

*La responsabilità del vettore per reiezione dell'emigrante presuppone la preesistenza all'imbarco delle cause che provocano una legittima reiezione e la normale prevedibilità di esse al momento del rilascio del biglietto.*

*Non vi è responsabilità del vettore per reiezione nel caso di un emigrante deportato dal paese di immigrazione per tubercolosi, se tale malattia non fu rilevata dalla Commissione sanitaria di visita all'imbarco né dalla Commissione di visita allo sbarco.*

12. -- 17 dicembre 1919. — Italia c. Di Mundo Rosa.

**Figlia maritata - Ricorso presentato dal padre - Inammissibilità.**

*Il padre, quando non è munito di regolare procura, non ha veste per la rappresentanza giudiziale della figlia maritata.*

*L'utile gestione è un negozio giuridico che non può trovare applicazione nel campo del diritto processuale.*